

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali”.

Premessa

Nonostante il considerevole impegno dei gestori e la gran mole di interventi realizzati ed in corso di realizzazione, sono presenti ancora in Toscana scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati maggiori o uguali di duemila abitanti equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati maggiori o uguali di diecimila abitanti equivalenti, che non risultano ancora sottoposti ad adeguato trattamento, con conseguente superamento, in alcuni casi, dei valori limite di emissione previsti dall'allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/2006.

Il superamento dei suddetti valori limiti, oltre a comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, può determinare condizioni di non autorizzabilità degli scarichi interessati. Occorre pertanto prevenire situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che deriverebbero dalla chiusura degli scarichi.

A tal fine la presente proposta di legge prevede che l'AIT provveda alla ricognizione degli interventi sulla depurazione necessari a garantire il rispetto della normativa comunitaria e nazionale, mediante l'elaborazione di un piano stralcio degli atti di pianificazione di ambito vigenti. Prevede altresì che gli scarichi interessati dai suddetti interventi siano autorizzati in via provvisoria, in attuazione di quanto previsto dall'art. 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006, ai sensi del quale *“Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.”*.

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Descrizione degli articoli

Art. 1 - Oggetto della legge.

La presente proposta di legge consente, in attuazione del sopra citato art. 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006, di autorizzare in via provvisoria gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati maggiori o uguali a duemila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque dolci o in acque di transizione, e maggiori o uguali a diecimila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque marino costiere, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi sulla depurazione necessari all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Art. 2 - Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi.

Al fine di garantire la tempestiva realizzazione dei necessari interventi sulla depurazione, si prevede che sia adottato da AIT un piano stralcio contenente i termini di conclusione degli interventi, che non possono comunque superare la data del 31 dicembre 2021, in analogia a quanto già previsto dall'art. 26 della l.r. 20/2006 sugli scarichi provenienti da piccoli agglomerati e considerata altresì

la necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dai piani di gestione dei bacini idrografici.

Art. 3 - Potere di vigilanza della Regione.

Alla Regione sono attribuiti poteri di vigilanza sia sull'approvazione del piano stralcio che sulla realizzazione degli interventi.

Art. 4 - Poteri sostitutivi della Regione.

Alla Regione sono altresì attribuiti poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del piano stralcio nei termini stabiliti dalla proposta di legge. Per la realizzazione degli interventi previsti nel piano stralcio si rinvia ai poteri sostitutivi già previsti dalla l.r. 69/2011 (che a sua volta rinvia alla l.r. 35/2011) per gli interventi programmati nel piano di ambito.

Art. 5 - Approvazione dei progetti degli interventi

Per l'approvazione dei progetti degli interventi si rinvia alle norme contenute nella l.r. 69/2011 e nel d.lgs. 152/2006 che attribuiscono peraltro ad AIT il ruolo di Autorità espropriante.

Art. 6 - Autorizzazioni.

In attuazione dell'art. 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006, la norma disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi interessati dagli interventi programmati nel piano stralcio.

Art. 7 - Entrata in vigore

In considerazione dell'urgenza della legge, è necessario garantirne l'immediata entrata in vigore.